



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0008984 del 07/07/2016

Serv. MB Area 4
Rif. del
Allegati come da testo

Ai Signori Presidenti dei Consigli
dei Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Alla Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Oggetto: DM 7 giugno 2016 “Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Si trasmette in allegato il DM in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, che **sostituisce** il comma 1 dell’art. 7 del DM 5 agosto 2011, indicando i termini da osservare per gli adempimenti formativi ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Si precisa che, per tutti coloro che risultano già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del DM 5/8/2011 (27 agosto 2011) **nulla cambia rispetto al termine di scadenza del primo quinquennio di riferimento che rimane confermato al 26 agosto 2016**; da tale data il Collegio dovrà verificare l’adempimento e procedere con la sospensione dall’elenco degli inadempienti, che rimarranno tali sino al raggiungimento delle 40 ore formative previste (vedi lett. circ. CNGeGL prot. n. 424 del 14/1/2016).

./.

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585


Le novità consistono:

- nel fatto che, per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, i professionisti devono effettuare **ogni cinque anni** (e non più nell'arco di cinque anni) corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore;
- nella determinazione della decorrenza del termine quinquennale per i professionisti inadempienti e sospesi.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



A /CG/PS/AC

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 giugno 2016.

Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e in particolare l'art. 16, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:

«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professioni-

sti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:

a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;

b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;

c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2016

Il Ministro: ALFANO

16A04763

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 giugno 2016.

Proroga del regime transitorio di cui all'art. 16, comma 8, del decreto 5 dicembre 2012, recante regole tecniche per la consultazione diretta del sistema informativo del casellario da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA PENALE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

Visto il decreto dirigenziale 5 dicembre 2012, recante le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema informativo del casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, d'ora in poi decreto dirigenziale;

Visto il decreto dirigenziale 12 giugno 2014 con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2016 il termine per la vigenza delle disposizioni transitorie di cui all'art. 16 del

